




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009729 P-4.22.1

del 17/12/2013



8674187

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche agricole, alimentari  
e forestali  
Nucleo di valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. COM (2013) 812.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni




*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO LEGISLATIVO

AOOGAB Ministro  
Prot. Uscita del 13/12/2013  
Numero: **0015640**  
Classifica:



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0009670 A-4.22.1  
del 16/12/2013  
  
8666801

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche europee  
Ufficio di Segreteria del CIAE  
c.a. Dott.ssa Cristina Bianchini  
Fax 39 06 6779 52 33

**Oggetto:** - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) N. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi - COM (2013) 812.

Si trasmette, per il successivo invio alle Camere, la relazione indicata in oggetto, predisposta dal competente Dipartimento di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Nucleo di valutazione atti UE  
Dott.ssa Paola Tucciarone

All. 1



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24  
DICEMBRE 2012, N. 234.**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) N. 3/2008, relativo ad azioni di  
informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei  
paesi terzi - COM (2013) 812.**

**ATTO COMUNITARIO – FINALITÀ E CONTESTO**

La proposta di modifica di regolamento si inserisce nel quadro della politica agricola comune (PAC), la quale sostiene azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi. Dal 1999 il sostegno è concesso nell'ambito di un regime trasversale di informazione e promozione applicabile a un'ampia gamma di prodotti. Da ultimo la materia è stata disciplinata con il Regolamento (CE) n. 3/2008 ed il successivo Regolamento (CE) 501/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 3/2008.

Da tale sistema di promozione orizzontale e generica sui prodotti agricoli e sui loro metodi di produzione, sono escluse le azioni orientate su marchi commerciali nonché quelle che incoraggiano il consumo di un prodotto in relazione alla sua origine specifica.

**A – RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI**

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione, ai sensi delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La proposta di regolamento rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi del presente regolamento, di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea, sia sul mercato



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

interno che nei paesi terzi, aumentando il grado di conoscenza dei consumatori sul valore dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli dell'Unione,

sviluppando nuovi mercati e aprendo nuovi sbocchi, possono essere raggiunti in maniera più efficace al livello dell'Unione.

La proposta di regolamento rispetta il principio di **proporzionalità**, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto sono in armonia con la finalità perseguita. L'azione comunitaria si limita attraverso lo strumento del Regolamento a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

**B – VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Le disposizioni contenute nel progetto normativo possono ritenersi in buona sostanza conformi all'interesse nazionale.

Si evidenziano di seguito, tuttavia, una serie di elementi che potrebbero rappresentare delle criticità per lo Stato membro:

**ESTENSIONE DEI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI AZIONI DI FINANZIAMENTO**

Mentre il regime attualmente in vigore è fortemente incentrato sulla promozione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione, con la proposta di Regolamento in oggetto il campo di azione viene esteso anche ad altri prodotti agricoli, nonché ai prodotti trasformati.

Si ritiene che tale ampliamento dell'ambito di applicazione del regime comunitario di promozione possa avere effetto positivo per il nostro Paese solo se, nel contesto, venga garantita e rafforzata la promozione dei prodotti a denominazione.

Inoltre, l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non risulta motivata in alcun modo. Si ritiene che, anche in considerazione delle condizioni di difficoltà in cui versa



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

il settore, tali prodotti debbano essere inclusi nella lista dei prodotti ammissibili al finanziamento.

FINANZIABILITÀ' DELLE AZIONI DI PROMOZIONE E/O INFORMAZIONE PER IL VINO

Il progetto di regolamento in esame elenca i prodotti agricoli che possono formare oggetto di azioni di informazione e/o promozione. Nel caso del vino, tuttavia, il finanziamento è concesso solo a condizione che tali azioni interessino simultaneamente anche altri prodotti, con la motivazione che il vino ha già a disposizione appositi strumenti disciplinati dalla specifica Organizzazione Comune di Mercato.

Questa giustificazione non appare tuttavia sostenibile in considerazione del fatto che anche altri prodotti agricoli beneficiano di specifici aiuti per misure di informazione e/o promozione: per tali prodotti, tuttavia, non è previsto alcun vincolo analogo a quello posto a carico del vino. Pertanto, fermo restando l'obbligo di demarcare gli investimenti finanziabili con i diversi strumenti allo scopo di evitare il doppio finanziamento, si ritiene che il vino debba beneficiare delle stesse condizioni applicate agli altri prodotti.

INCLUSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Mentre la attuale normativa è indirizzata alle organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative dei settori interessati, con la proposta di riforma, in coerenza con gli orientamenti della riforma della PAC, potranno presentare programmi anche le organizzazioni e le associazioni di produttori. Le imprese, come nel regime attualmente in vigore, non figurano tra i destinatari del provvedimento.

L'inclusione di organizzazioni e le associazioni di produttori rappresentano indubbiamente un elemento positivo della riforma. E' opportuno tuttavia valutare che può esserci interesse, in virtù delle caratteristiche del tessuto produttivo italiano, a richiedere l'inclusione anche delle PMI (alle quali la strategia della politica di promozione conferisce una priorità) come diretti destinatari del Regolamento, come già accade con la misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" dell'OCM Vino.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

MARCHI COMMERCIALI

Una importante novità risulta l'introduzione della possibilità dell'uso dei marchi commerciali nei messaggi promozionali, che sarà possibile, entro determinati limiti ed in connubio con i marchi di origine comunitari. Le esatte condizioni di visibilità dei marchi commerciali sono delegate ad un successivo atto.

L'introduzione della possibilità di pubblicizzare i marchi commerciali rappresenta una delle novità positive di maggior rilievo. Tuttavia le condizioni specifiche di visibilità degli stessi non sono ancora definite, e nel Regolamento viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati al riguardo.

ESCLUSIONE DEL COFINANZIAMENTO NAZIONALE

La proposta non prevede la possibilità del cofinanziamento nazionale, ciò determinerà una riduzione del contributo che il beneficiario riceverà (circa il 20% in meno rispetto al regime attualmente in vigore).

Tale aspetto rischia di avvantaggiare principalmente chi può permettersi economie di scala significative, a scapito delle piccole media imprese, che rappresentano, in numero, il 99% delle imprese agroalimentari e il 63% dei posti di lavoro del settore.

Riguardo l'esclusione del cofinanziamento nazionale (e conseguente diminuzione della percentuale di cofinanziamento delle azioni di promozione), nel corso del Gruppo di lavoro "Promozione prodotti agricoli" tenutosi a Bruxelles lo scorso 28 novembre 2013, si è rilevato un pressoché unanime disaccordo degli Stati Membri su tale punto.

MAGGIORE FOCUS SUI PAESI TERZI

A differenza del regime attuale, che prevede la possibilità del cofinanziamento di azioni di promozione e informazioni sia sul mercato interno che nei paesi terzi, il testo proposto prevede che per il mercato interno siano ammissibili unicamente azioni informative a



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

carattere di sensibilizzazione in merito a temi quali le specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione o i regimi europei di qualità.  
Non è più prevista per il mercato interno, quindi, la possibilità di cofinanziare azioni informative a carattere promozionale.

Inoltre, la partecipazione finanziaria "standard" dell'Unione ai programmi sul mercato interno non supererà il 50% delle spese ammissibili al beneficio dell'aiuto, mentre per programmi destinati a uno o più paesi terzi, tale percentuale è portata al 60%.

Infine, la maggioranza delle maggiorate disponibilità di bilancio saranno destinate ai programmi destinate ai mercati dei paesi terzi, in virtù delle loro potenzialità di crescita. La Commissione intende raggiungere, mediante la previsione di modalità specifiche, il raggiungimento del 75% del bilancio destinato ai programmi mirati ai paesi terzi (destinando così, di fatto, l'intero incremento di budget a tali programmi).

Se da un lato, questo nuovo orientamento Comunitario a favore dei mercati dei Paesi Terzi, parzialmente a scapito del Mercato Interno, si prefigge di massimizzare il potenziale di crescita in tali mercati (e in tal senso la destinazione dell'intero aumento di budget verso tali mercati può avere una sua giustificazione nell'ambito di una strategia globale), dall'altro non si capisce la necessità di escludere la possibilità di cofinanziare azioni informative a carattere promozionale sul Mercato Interno.

ORTOFRUTTA PRESSO LE SCUOLE, PROGRAMMI MULTIPAESE

La percentuale di cofinanziamento massimo è portata al 60% anche per:

- azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati specificamente agli alunni degli istituti scolastici dell'Unione;
- programmi che coinvolgono organizzazioni di vari paesi dell'Unione Europea (c.d. "programmi multipaese").

Una maggiore quota di cofinanziamento per le azioni di informazione e di promozione di prodotti ortofrutticoli destinati agli alunni degli istituti scolastici risulta una novità positiva.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

Anche un incremento della cooperazione tra gli attori economici di diversi Stati membri può contribuire all'incremento del valore aggiunto europeo e all'interscambio del know-how, per cui anche il secondo punto può essere accolto positivamente.

RUOLO DELLO STATO MEMBRO NELLA SELEZIONE E NELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Con la sistema attualmente in vigore (normato dal Regolamento CE n. 3/2008 del Consiglio e dal Regolamento CE n. 501/2008 della Commissione), lo Stato membro emana con cadenza biennale inviti a presentare proposte, effettua una preselezione dei programmi (la selezione finale è riservata alla Commissione Europea), nonché controlla l'esecuzione, il monitoraggio e il controllo dei programmi approvati.

Nella proposta di riforma, invece, è la Commissione a provvedere direttamente alla pubblicazione degli inviti (la cui cadenza passa da biennale ad annuale), viene cancellata la selezione preliminare da parte dello Stato Membro. L'esecuzione, il monitoraggio e il controllo dei programmi che coinvolgono organizzazioni di vari paesi dell'Unione europea (definiti "programmi multipaese") passano in capo alla Commissione Europea, che li gestirà operativamente tramite un'apposita Agenzia.

Se con ciò, da un lato la Commissione ha inteso perseguire la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi complessivi, dall'altro, vengono in qualche modo "allontanati" i beneficiari dal processo. Inoltre, l'esclusione completa dello Stato Membro dal processo di selezione, può destare perplessità in quanto poi lo Stato Membro stesso sarà poi chiamato all'esecuzione, il monitoraggio e il controllo dei programmi "non multipaese".

RUOLO DELLO STATO MEMBRO NELLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA

La riforma prevede attività promozionali più mirate, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di una apposita strategia. Tale strategia permetterà, inoltre, di ampliare l'elenco dei prodotti e dei temi ammissibili al regime di promozione.





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI  
ex PQA VII

Al riguardo, secondo la proposta di Regolamento, è la Commissione ad adottare, mediante un atto di esecuzione, un programma di lavoro che enuncia gli obiettivi perseguiti, le priorità, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo totale del piano di finanziamento.

Non è ancora chiaro, ad oggi, il ruolo degli Stati Membri nella definizione di tale strategia, né le modalità di elaborazione della stessa. Potrebbe, inoltre, anche essere obiettato che, in quanto problema politico, la strategia debba essere affrontata in sede di Consiglio Europeo piuttosto che in Commissione. Anche la flessibilità della stessa (ogni quanto la strategia verrà aggiornata) rappresenta un nodo importante da chiarire, soprattutto nell'ottica della gestione delle crisi di settore.

**C - VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta non prevede la possibilità del cofinanziamento nazionale e l'Unione finanzia i programmi semplici e multipli con una percentuale rispettivamente del 50% e del 60% delle spese ammissibili al beneficio d'aiuto. Gli importi di spesa previsti per la misura non costituiscono soglie e/o obiettivi di spesa vincolanti e da rispettare, ma solo stime di spesa alla cui copertura finanziaria si provvederà ricorrendo alle risorse già previste per gli aiuti di mercato (OCM unica) nell'ambito del QFP, che sono in grado di offrire sufficienti garanzie di disponibilità per far fronte alle spese necessarie per sostenere le azioni promozionali.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si osserva che non comporterà modifiche organizzative nell'ambito per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.